

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 17 dicembre 2020, n. 183

**Applicazione Reg. (UE) 2020/1201- Reg. UE 2016/2031 - D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - D.G.R. 548/2020 . Prescrizione di applicazione di misure di eradicazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201, agli Operatori Professionali: CaporalPlant di Caporale Giuseppe e Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2 di Caporale Giambattista -siti in agro di Canosa (BAT) - Zona indenne.**

L'anno 2020, il giorno diciassette del mese di dicembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O. "Difesa attiva e produzione" riferisce:

**Premesso** che la *Xylella fastidiosa*, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, nonché per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche dei territori interessati.

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

**Visto** l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs 214/05 e s.m.i, che recita "*le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione*".

**Visto** il D.lgs. 214 del 19/08/05 s.m.i. che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l'espletamento delle attività di monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.

**Visto** l'art. 50, comma 1, lettera g) dello stesso D.Lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "*Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana*", (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 "*Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana*" - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

**Vista** la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto*" - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).

**Vista** la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e ss.mm.ii.

**Vista** la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 "*Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge*

*regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)*  
“ (BURP n° 110/2017).

**Visto** l'art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio di preminenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “... *la Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri*”.

**Visto** il Reg. (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) che ha abrogato la Decisione 789/2015 e smi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2020 ed entrato in vigore il 20/08/2020.

**Vista** la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette con la quale è stato precisato che occorre procedere «immediatamente» alla rimozione, in quanto misura di contenimento, almeno di tutte le piante risultate infette dall'organismo specificato.

**Considerato** che gli Operatori professionali CaporalPlant di Caporale Giuseppe e Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2 Patto col Sole di Caporale Giambattista, ai sensi dell'art. 90 del Reg. UE 2016/2031, hanno attivato il controllo delle proprie produzioni con prelievo di campioni e analisi ad opera del laboratorio del Centro Ricerche Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (di seguito CRSFA) con cui sono convenzionati.

**Vista** la nota del CRSFA prot. 2330 S/LDF/2020 del 17/11/2020, acquisita agli atti con prot. 9868 del 18/11/2020, con la quale il laboratorio in applicazione del Reg. UE 2016/2031, ha comunicato che 1 campione pool (costituito da 8 piante) di *Dodonea viscosa purpurea* prelevato in data 14/10/2020 nel centro produttivo di contrada Addone dell'Operatore Professionale Caporal Plant di Caporale Giuseppe, è risultato positivo a *xylella fastidiosa*.

**Visto** l'art. 10 del Reg. UE 2016/2031 che stabilisce “ *Qualora un'autorità competente sospetti o abbia ricevuto elementi di prova riguardanti la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, in una parte del territorio del proprio Stato membro in cui non era precedentemente nota la presenza dell'organismo nocivo in questione, o in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione, essa adotta immediatamente le misure necessarie per confermare se tale organismo nocivo sia presente («da confermare in via ufficiale).*

*Tale conferma ufficiale è basata su una diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale designato dall'autorità competente conformemente alle condizioni e ai requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione in materia di controlli ufficiali. In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo, lo Stato membro interessato, se del caso, adotta misure fitosanitarie per eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo. Il sospetto o gli elementi di prova di cui al primo comma del presente articolo possono basarsi su informazioni ricevute ai sensi degli articoli 14 e 15, o di qualsiasi altra fonte”.*

**Visto** l'art. 2 del Reg. UE 2020/1201 che recita ai commi:

*6. La presenza dell'organismo nocivo specificato è monitorata mediante una delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV. Se si ottengono risultati positivi in aree diverse dalle aree delimitate, la presenza dell'organismo nocivo specificato è confermata dal risultato positivo di un'ulteriore analisi molecolare tra quelle elencate in tale allegato, diretta a parti diverse del genoma. Le analisi sono effettuate sullo stesso campione vegetale, o se pertinente per l'analisi molecolare utilizzata a fini di conferma, sullo stesso estratto vegetale.*

*7. L'identificazione delle sottospecie dell'organismo nocivo specificato è effettuata su ogni specie vegetale*

*risultata infetta dall'organismo nocivo specificato nell'area delimitata interessata. Tale identificazione è effettuata per mezzo delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV, sezione B".*

**Visto** che, in applicazione del suddetto Reg. UE /2020/1201, la Sezione Osservatorio fitosanitario con nota prot. 9883 del 18/11/2020 ha chiesto al CNR - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici – SELGE (di seguito CNR), di effettuare sul campione di *Dodonea viscosa purpurea* infetto consegnato dal CRSFA al CNR il 17/11/2020, le analisi di conferma e la caratterizzazione della sottospecie di *Xylella fastidiosa*.

**Vista** la nota del CNR di Bari prot. 5340 del 19/11/2020, acquisita agli atti dell'ufficio con nota prot. 9958 del 23/11/2020, che ha confermato la positività a *Xylella fastidiosa* del suddetto campione di *Dodonea viscosa purpurea* e ha comunicato di aver avviato l'analisi delle sequenze MLST per determinare con precisione la sottospecie del patogeno.

**Considerata** la criticità di tale focolaio sito in un vivaio in zona indenne, Ispettori/Agenti fitosanitari dell'Osservatorio fitosanitario in data 19/11/2020 hanno effettuato una prima ispezione ufficiale nel centro produttivo di contrada Addone dell'Operatore Professionale Caporal Plant di Caporale Giuseppe con sede legale a Canosa (BAT), finalizzata alla verifica dei lotti di *Dodonea viscosa purpurea* presenti in vivaio, la loro tracciabilità e movimentazione nonché alla verifica dei lotti di specie ospiti di cui all'allegato I del Reg. UE 2020/1201, siti in prossimità dei lotti di *Dodonea viscosa purpurea*.

**Considerato** che nell'ispezione effettuata il 19/11/2020, è stato verificato che in contrada Addone sono presenti i centri produttivi dei seguenti operatori professionali

- CaporalPlant di Caporale Giuseppe - partita IVA n. 01921920722 codice **RUOP IT-16-0600**
- Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2 – Patto col sole, di Caporale Giambattista - partita IVA n. 04393070729 – codice **RUOP IT-16-0599**

**Visto** il verbale prot. 9898 del 19/11/2020, redatto dagli Ispettori/agenti fitosanitari, notificato con pec del 19/11/2020 ad entrambi gli Operatori Professionali innanzi citati, con cui gli Ispettori hanno prescritto a entrambi, ai sensi del Reg. UE 2016/2031, del Reg. UE 2020/1201 e del D.Lgs. 214/05 e smi:

- il divieto di movimentazione di tutte le piante ospiti, in quanto non ancora nota al 19/11/2020 la sottospecie di *xylella*, di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 2020/1201, ubicate in tutti i campi produttivi dei due Operatori professionali, in quanto non sono più garantite le condizioni di cui all'art. 25 del medesimo regolamento;
- la sospensione temporanea dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per tutte le piante ospiti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 2020/1201 ai sensi del comma 2 dell'art. 92 del Regolamento UE 2016/2031 del 26/10/2016, in quanto le specie ospiti non soddisfano i requisiti dell'art. 85 lettera a) del medesimo regolamento;
- di fornire alla Sezione Osservatorio Fitosanitario tutta la documentazione relativa alla tracciabilità del lotto di *Dodonea viscosa purpurea* risultato infetto e le consistenze di tutti i lotti di piante ospiti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 2020/1201 presenti in tutti i campi produttivi dei due vivai alla data del 19/11/2020.

**Visti** i verbali delle successive ispezioni ufficiali effettuate in data 23-24-25-27/11/2020, da parte di Ispettori/Agenti fitosanitari dell'Osservatorio, in cui sono stati raccolti n° 671 campioni vegetali (singoli e pool) dalle seguenti specie: *Dodonea viscosa purpurea*, *Abelia grandiflora*, *Ficus carica*, *Westringia*, *Nerium oleander*, *Rhamnus alaternus*, *Prunus avium* e *Olea*, per un totale di 4.838 piante campionate, inviati al laboratorio del CRSFA per essere analizzati con analisi molecolari.

**Vista** la nota prot. SELGE n. 5590 del 02/12/2020 del CNR, acquisita al prot 10261 del 02/12/2020, con la quale è stato comunicato che dei suddetti campioni vegetali di cui al precedente punto, n° 6 campioni pool di *Dodonea viscosa purpurea*, consegnati dal CRSFA al CNR il 30/11/2020, sono risultati positivi alle analisi

molecolari di conferma per *Xylella fastidiosa* e che la sottospecie è risultata *Xylella fastidiosa sottospecie pauca*.

**Vista** la nota prot. SELGE n. 5677 del 04/12/2020 del CNR, acquisita al prot 10475 del 09/12/2020, con la quale è stato comunicato che dei suddetti campioni vegetali ulteriori n° 2 campioni pool di *Dodonea viscosa purpurea*, consegnati dal CRSFA al CNR il 03/12/2020, sono risultati positivi alle analisi molecolari di conferma per *Xylella fastidiosa* e che anche in questo caso la sottospecie è risultata *Xylella fastidiosa sottospecie pauca*.

**Vista** la nota del CRSFA prot. n.2478 S/LDF/2020 del 07/12/2020, acquisita al prot 10463 del 09/12/2020, che ha comunicato a consuntivo gli esiti delle analisi molecolari di tutti i campioni prelevati nei centri produttivi di contrada Addone, in base alla quale risulta che:

- N° 8 campioni pool di *Dodonea viscosa purpurea* - costituiti da un totale di 59 piante, di cui n° 6 campioni pool prelevati dal lotto G11 e n° 2 campioni pool prelevati dal lotto N2 - sono risultati infetti;
- tutti i campioni prelevati da: *Abelia grandiflora*, *Ficus carica*, *Westringia*, *Nerium oleander*, *Rhamnus alaternus*, *Prunus avium* e *Olea* sono risultati negativi;
- i campioni pool di *Dodonea viscosa purpurea* prelevati dal lotto D5 sono risultati negativi ;

dando atto che le sigle G11, N2 e D5 indicano la collocazione del lotto sulla mappa dei centri produttivi acquisita in sede di ispezione, e che nel presente atto per semplicità vengono indicati come "lotto".

**Considerato** che, pur non essendo state individuate piante infette nel lotto D5, tale lotto risulta quello campionato in sede di autocontrollo effettuato il 14/10/2020, in cui è stato individuato un campione infetto, come risulta dalla verifica dalle coordinate geografiche trasmesse con la citata nota del CRSFA n. 2330 S/LDF/2020 del 17/11/2020, acquisita agli atti con prot. 9868 del 18/11/2020 .

**Viste** le note prot. 10424 e 10423 del 07/12/2020 indirizzate agli Operatori Professionali: CaporalPlant di Caporale Giuseppe e Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2 – Patto col sole di Caporale Giambattista, con le quali la Sezione Osservatorio ha:

- comunicato l'individuazione dei due lotti di *Dodonea viscosa purpurea* infetti da *Xylella fastidiosa*;
- prescritto una serie di misure fitosanitarie a cui gli Operatori Professionali devono attenersi;
- richiesto le consistenze di tutti i lotti di piante specificate alla *Xylella fastidiosa sottospecie pauca* di cui all'allegato II del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2020/1201, acquistate nel triennio 2018 - 2019 e 2020 e presenti in tutti i campi produttivi del vivaio;
- richiesto copia delle fatture di acquisto/vendita di tutte le specie specificate e delle fatture di acquisto/vendita tra le ditte Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2 – Patto col Sole di Caporale Giambattista e CaporalPlant di Caporale Giuseppe.

**Considerato** che il 23/11/2020 è stato effettuato anche un monitoraggio con retino entomologico di insetti vettori di *xylella* nei lotti di *Dodonea viscosa purpurea* e nelle zone limitrofe e sono stati catturati n° 27 adulti di *Phylaenus spumarius* e 20 adulti di *Neophylaenus campestris*, e che tali vettori sono stati catturati tra le erbe spontanee e le piante arbustive.

**Considerato** che ai sensi dei commi 1-2 dell'art. 8 del Reg. UE 2020/1201 nella zona infetta si devono applicare adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori della *xylella*, in tutti i loro stadi, prima della rimozione delle piante di cui all'articolo 7 e si devono applicare adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori della *xylella*, in tutti i loro stadi anche nella zona cuscinetto.

**Preso atto** dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari e posizione del lotto all'interno del vivaio) sulla quale insistono le piante infette, forniti con mail del 10/12/2020 da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di ispezione.

**Visto** l'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 che prevede che "L'area delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto. La zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta che è risultata infetta



dall'organismo nocivo specificato" e che la zona cuscinetto ha un raggio di almeno 2.5 km quando si adottano misure di eradicazione.

**Vista** la Determina n° 179 del 14/12/2020 " *Reg. (UE) 2020/1201 – DGR 548/2020 - Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53*".

**Considerato** che in "zona indenne" si applicano le misure di eradicazione di cui al comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 che prevede " *Lo Stato membro interessato **rimuove immediatamente** dalla zona infetta:*

- a) le piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato;*
- b) le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;*
- c) le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;*
- d) le piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata;*
- e) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato.*

**Richiamata** anche la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4" per quanto attiene l'obbligatorietà dell'attuazione "immediata" delle misure fitosanitarie anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.

**Preso atto** che l'applicazione di misure di eradicazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi e che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 l'estirpazione deve avvenire "immediatamente", e la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p..

**Visto** il comma 6 dell'articolo 14 del Reg. UE 2016/2031 -Misure che gli Operatori Professionali devono adottare immediatamente - che stabilisce:

*" 1.Quando un operatore professionale sospetta o constata la presenza di un organismo nocivo da qua 6.Salvo disposizioni contrarie da parte dell'autorità competente, l'operatore professionale ritira senza indugio dal mercato le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sotto il controllo di detto operatore sui quali potrebbe essere presente l'organismo nocivo. Se tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti non si trovano più sotto il suo controllo, l'operatore professionale deve, salvo disposizioni contrarie da parte dell'autorità competente, immediatamente:*

- a) informare i soggetti nella catena commerciale a cui sono state fornite le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione della presenza dell'organismo;*
- b) fornire a tali soggetti indicazioni sulle misure necessarie da adottare durante il trasporto delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione per ridurre il rischio di diffusione o di fuga degli organismi nocivi interessati; c) richiamare tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti."*

**Visto** l'art. 69 del Reg. UE 2016/2031 che stabilisce l'obbligo della tracciabilità per gli Operatori Professionali ai quali sono forniti o che forniscono piante, prodotti vegetali o altri oggetti e che rilasciano passaporti.

**Considerato** che ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, l'area delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto e la larghezza della zona cuscinetto è di almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11.

**Considerato** che i centri produttivi di contrada Addone degli Operatori Professionali:

- CaporalPlant di Caporale Giuseppe - partita IVA n. 01921920722 codice RUOP IT-16-0600
- Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2 – Patto col sole di Caporale Giambattista - partita IVA n. 04393070729 – codice RUOP IT-16-0599

ricadono in area delimitata e la movimentazione delle specie specificate di cui all'allegato II del Reg. UE 2020/1201 dovrà attenersi a quanto disposto dagli art. 19, 23 e 27 del suddetto Regolamento.

**Richiamata** la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita: *comma 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria.*

**Visti** gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

**Vista** la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

**Visti** i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

**Visto** l'art. 21-octies della L. 241/1990 e s.m.i.;

**Per quanto sopra riportato**, dovendo dare immediato corso alle misure di eradicazione di cui al comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, si propone di:

1. **disporre** ai sensi della lettera a) comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, l'applicazione delle misure di eradicazione dei lotti di *Dodonea viscosa purpurea* di cui alla tab. 1, siti nei centri produttivi in contrada Addone - agro di Canosa di Puglia (BAT), e in possesso dei seguenti Operatori Professionali:

- CaporalPlant di Caporale Giuseppe - partita IVA n. 01921920722 codice RUOP IT-16-0600
- Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2 – Patto col Sole di Caporale Giambattista - partita IVA n. 04393070729 – codice RUOP IT-16-0599

**Tab. 1**

FOGLIO	PARTICELLA	LOTTO	LATITUDINE	ALTITUDINE
66	1181	G11	41.16941	16.04377
66	83	N2	41.16868	16.03814

2. **disporre** l'estirpazione di tutte le specie specificate alla *Xylella fastidiosa pauca* di cui all'allegato II del Reg. UE 2020/1201, site nel raggio di 50 m attorno al perimetro dei lotti di *Dodonea viscosa purpurea* di cui alla tab. 1 e ricadenti nelle p.lle in vostro possesso, così come raffigurato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento;

3. **disporre** a scopo precauzionale, di estirpare anche le 128 piante di *Dodonea viscosa purpurea* costituenti il lotto D5, considerato l'elevato rischio fitosanitario rappresentato dalla *Xylella fastidiosa pauca* e dalla collocazione dei centri produttivi in zona indenne;

4. **prescrivere** ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 2020/1201, di effettuare un trattamento fitosanitario a tutti i lotti delle specie specificate alla *Xylella fastidiosa sottospecie pauca* presenti nei centri produttivi di contrada Addone, in quanto gli adulti dei vettori sono ancora presenti tra le specie arbustive e spontanee, utilizzando prodotti autorizzati in vivaio contro il *Philaenus spumarius*;

5. **disporre** l'estirpazione delle piante di cui ai punti 1, 2 e 3 con le seguenti modalità e tempistiche di seguito definite:

- gli Operatori Professionali: CaporalPlant di Caporale Giuseppe e Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2- Patto col Sole di Caporale Giambattista, devono comunicare distintamente in quanto Operatori Professionali differenti mediante PEC a: [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it), entro e non oltre 3 gg continuativi dal ricevimento della PEC di notifica del presente atto, la data di

inizio delle operazioni di eradicazione, che devono essere concluse entro e non oltre i 3 (tre) giorni successivi e continuativi;

- effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori della *Xylella fastidiosa*, ai sensi della lettera b) comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati in vivaio contro il *Philaenus spumarius*;
- estirpare le piante con asportazione delle piante dai vasi e distruzione in loco mediante triturazione o bruciatura delle stesse se consentita dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;

6. **stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione effettuate dagli Operatori Professionali devono essere presidiate da Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario dell'Osservatorio per:

- verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante di cui al presente provvedimento ;
- redigere apposito verbale;

eventuali operazioni di distruzione non eseguite alla presenza di Ispettori/agenti saranno denunciate alla Procura della Repubblica;

7. **di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante;

8. **di stabilire** che qualora gli Operatori Professionali non procedano al concreto avvio delle attività di eradicazione nei termini stabiliti dal presente atto, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'applicazione coattiva delle misure di eradicazione e provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p. ,nonché a comminare la sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05 e della Legge n. 44 del 21/05/2019;

9. **di stabilire** che in applicazione del comma 6 dell'articolo 14 del Reg. UE 2016/2031, gli Operatori Professionali: CaporalPlant di Caporale Giuseppe e Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2- Patto col Sole di Caporale Giambattista, devono provvedere a:

- informare i vivai/garden a cui nel 2020 hanno fornito piante di *Dodonea viscosa purpurea*, per evitare la vendita di tali piante. Detta informativa dovrà essere indirizzata in copia all'Osservatorio e ai Servizi fitosanitari territorialmente competenti qualora la fornitura sia avvenuta fuori regione o fuori Nazione;
- ritirare senza indugio dal mercato tali piante, fornendo a tali vivai/garden indicazioni sulle misure necessarie da adottare durante il trasporto delle piante in questione per ridurre il rischio di diffusione della Xylella, salvo indicazioni contrarie da parte dei Servizi Fitosanitari territorialmente competenti, che possono disporre l'adozione di misure fitosanitarie in loco;

10. **di confermare** agli Operatori Professionali: CaporalPlant di Caporale Giuseppe e Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2- Patto col Sole di Caporale Giambattista, le prescrizioni relative alla movimentazione delle specie specificate di cui all'allegato II del Reg. UE 2020/1201 già prescritte dalla Sezione Osservatorio con le note prot. 10424 e 10423 del 07/12/2020.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- **di trasmettere** il presente atto con PEC a:
  - ✓ **CaporalPlant di Caporale Giuseppe** - partita IVA n. 01921920722 codice RUOP IT-16-0600
  - ✓ **Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2 – Patto col Sole di Caporale Giambattista** - partita IVA n. 04393070729 – codice RUOP IT-16-0599
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n°27 del 29/03/2019;

- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente atto sul portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it).

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI**

##### **Ai sensi della L.R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.Lgs**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Vicario di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. (Dr. Anna Percoco)

Il Responsabile P.O. (Dr. Vitantonio Fornarelli)

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**Visti** gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

**Visto** l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Vista** la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

**Vista** la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;

**Vista** la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell'Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

**Vista** la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;

**Vista** la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;

**Vista** la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;

**Visto** l'art. 21 bis della Legge 241/90;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento

#### **DETERMINA**

- **di approvare** quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;

1. **di disporre** ai sensi della lettera a) comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, l'applicazione delle misure di eradicazione dei lotti di *Dodonea viscosa purpurea* di cui alla tab. 1, siti nei centri produttivi in contrada Addone - agro di Canosa di Puglia (BAT), e in possesso dei seguenti Operatori Professionali:

- CaporalPlant di Caporale Giuseppe - partita IVA n. 01921920722 codice RUOP IT-16-0600
- Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2 – Patto col Sole di Caporale Giambattista - partita IVA n. 04393070729 – codice RUOP IT-16-0599

**Tab. 1**

FOGLIO	PARTICELLA	LOTTO	LATITUDINE	ALTITUDINE
66	1181	G11	41.16941	16.04377
66	83	N2	41.16868	16.03814

2. **Di disporre** l'estirpazione di tutte le specie specificate alla *Xylella fastidiosa pauca* di cui all'allegato II del Reg. UE 2020/1201, site nel raggio di 50 m attorno al perimetro dei lotti di *Dodonea viscosa purpurea* di cui alla tab. 1 e ricadenti nelle p.lle in vostro possesso, così come raffigurato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento;

3. **Di disporre** a scopo precauzionale, di estirpare anche le 128 piante di *Dodonea viscosa purpurea* costituenti il lotto D5, considerato l'elevato rischio fitosanitario rappresentato dalla *Xylella fastidiosa pauca* e dalla collocazione dei centri produttivi in zona indenne;

4. **Di prescrivere** ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 2020/1201, di effettuare un trattamento fitosanitario a tutti i lotti delle specie specificate alla *Xylella fastidiosa sottospecie pauca* presenti nei centri produttivi di contrada Addone, in quanto gli adulti dei vettori sono ancora presenti tra le specie arbustive e spontanee, utilizzando prodotti autorizzati in vivaio contro il *Philaenus spumarius*;

5. **Di disporre** l'estirpazione delle piante di cui ai punti 1, 2 e 3 con le seguenti modalità e tempistiche di seguito definite:

- gli Operatori Professionali: CaporalPlant di Caporale Giuseppe e Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2- Patto col Sole di Caporale Giambattista, devono comunicare distintamente in quanto Operatori Professionali differenti mediante PEC a: [osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it), entro e non oltre 3 gg continuativi dal ricevimento della PEC di notifica del presente atto, la data di inizio delle operazioni di eradicazione, che devono essere concluse entro e non oltre i 3 (tre) giorni successivi e continuativi;
- effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori della *Xylella fastidiosa*, ai sensi della lettera b) comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati in vivaio contro il *Philaenus spumarius*;
- estirpare le piante con asportazione delle piante dai vasi e distruzione in loco mediante triturazione o bruciatura delle stesse se consentita dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;

6. **Di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione effettuate dagli Operatori Professionali devono essere presidiate da Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario dell'Osservatorio per:

- verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante di cui al presente provvedimento ;
- redigere apposito verbale;

eventuali operazioni di distruzione non eseguite alla presenza di Ispettori/agenti saranno denunciate alla Procura della Repubblica;

7. **Di stabilire** che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede



al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante;

8. **Di stabilire** che qualora gli Operatori Professionali non procedano al concreto avvio delle attività di eradicazione nei termini stabiliti dal presente atto, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'applicazione coattiva delle misure di eradicazione e provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p. ,nonché a comminare la sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05 e della Legge n. 44 del 21/05/2019;
9. **Di stabilire** che in applicazione del comma 6 dell'articolo 14 del Reg. UE 2016/2031, gli Operatori Professionali: CaporalPlant di Caporale Giuseppe e Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2- Patto col Sole di Caporale Giambattista, devono provvedere a:
  - informare i vivai/garden a cui nel 2020 hanno fornito piante di *Dodonea viscosa purpurea*, per evitare la vendita di tali piante. Detta informativa dovrà essere indirizzata in copia all'Osservatorio e ai Servizi fitosanitari territorialmente competenti qualora la fornitura sia avvenuta fuori regione o fuori Nazione;
  - ritirare senza indugio dal mercato tali piante, fornendo a tali vivai/garden indicazioni sulle misure necessarie da adottare durante il trasporto delle piante in questione per ridurre il rischio di diffusione della Xylella, salvo indicazioni contrarie da parte dei Servizi Fitosanitari territorialmente competenti, che possono disporre l'adozione di misure fitosanitarie in loco;
10. **Di confermare** agli Operatori Professionali: CaporalPlant di Caporale Giuseppe e Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2- Patto col Sole di Caporale Giambattista, le prescrizioni relative alla movimentazione delle specie specificate di cui all'allegato II del Reg. UE 2020/1201 già prescritte dalla Sezione Osservatorio con le note prot. 10424 e 10423 del 07/12/2020.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- **Di trasmettere** il presente atto con PEC a:
  - **CaporalPlant di Caporale Giuseppe** - partita IVA n. 01921920722 codice RUOP IT-16-0600
  - **Azienda Agricola Vivai Cefalicchio 2 – Patto col Sole di Caporale Giambattista** - partita IVA n. 04393070729 – codice RUOP IT-16-0599
- **Di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n°27 del 29/03/2019;
- **Di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- **Di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **Di pubblicare** il presente atto sul portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) .
- **Di stabilire** che il presente atto è immediatamente esecutivo.
- **Di dare atto** che questo provvedimento:
  - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 11 (undici) facciate e dall'allegato **A**, composto da n. 1 facciata e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;
  - sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi

delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020;

- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Dirigente di Sezione  
(Ing. Giuseppe Tedeschi)



